

Nuovi obblighi riguardanti le società.

Si informa che l'articolo 42 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009, **con decorrenza dal 29 luglio 2009** ha introdotto nuovi obblighi per le società di capitali e per le società di persone, pesantemente sanzionati in caso di inadempimento.

Si riepilogano qui di seguito le nuove disposizioni:

1. negli atti e nella corrispondenza (bilanci, fatture, contratti, note, copie d'ordini, lettere, documenti di trasporto, fax, e-mail, etc.) occorre indicare:
 - a) la sede della società;
 - b) il luogo del Registro delle imprese ove la società è iscritta e il n. di iscrizione;
 - c) il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (solo per le società di capitali);
 - d) lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento;
 - e) lo stato di società con socio unico (solo per le società di capitali).

I dati di cui sopra devono essere indicati anche nell'eventuale **sito web** della società di capitali.

SANZIONI

In caso di inadempienza delle obbligazioni sopra elencate, si applica, **a carico di ciascun amministratore**, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 a € 2.065.

In caso di omesso deposito del bilancio al registro delle imprese la sanzione di cui sopra è aumentata di 1/3.

FACOLTA'

È stata introdotta la possibilità di pubblicare nel registro delle imprese gli atti societari (statuto, bilanci e note integrative, cariche sociali, procure, etc.) in altra lingua della comunità europea, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza degli atti rispetto a quelli in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua, non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che questi erano a conoscenza degli atti di lingua italiana.

Si raccomanda di apportare alla modulistica in uso e ai siti web della società, le integrazioni rappresentate.